



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e, in particolare, l’articolo 65, che stabilisce le funzioni e i compiti spettanti all’Agenzia del Demanio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice degli appalti pubblici”*, e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, lettera c);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, e in particolare, l’articolo 1, commi da 162 a 170, che disciplinano la costituzione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni, e il comma 106 che autorizza la spesa per le finalità di cui ai predetti commi in favore dell’Agenzia del Demanio;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, che prevede che la Struttura svolga le proprie funzioni: *“al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2019, istitutivo della *“Struttura per la progettazione”*;

RITENUTO necessario modificare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di chiarire e descrivere in modo più analitico e coerente con l’organizzazione dell’Agenzia del Demanio i compiti della Struttura per la progettazione, in conformità alle previsioni di legge, e per semplificarne l’organizzazione così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituita, presso l'Agenzia del Demanio, la "Struttura per la progettazione", di seguito denominata Struttura, con il compito di provvedere, a richiesta delle Amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici.

ART. 2

(Organizzazione)

1. L'Agenzia del Demanio sulla base del proprio Statuto e delle norme di organizzazione, improntate a criteri di valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche, nonché di flessibilità ed efficace integrazione delle strutture esistenti, disciplina l'organizzazione della Struttura in conformità del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti.
2. La Struttura si articola in una Direzione Centrale di coordinamento con sede in Roma, istituita presso l'Agenzia del Demanio, e in un numero, non superiore ad otto, di unità territoriali con funzioni operative.
3. L'Agenzia del Demanio predispose appositi atti di indirizzo volti a individuare i settori prioritari di azione e le modalità operative degli interventi e le unità operative sul territorio, sulla base dei fabbisogni degli enti interessati, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

ART. 3

(Funzioni)

1. La Struttura, ferme le competenze delle altre amministrazioni, nonché le altre competenze attribuite dalla legge all'Agenzia del Demanio e per il prosieguo delle finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, svolge le seguenti attività:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi di realizzazione, manutenzione, ordinaria e straordinari, di edifici e beni pubblici anche in relazione dell'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria.
- b) servizi di ingegneria e architettura, per favorire le funzioni di cui al presente comma;
- c) valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale, assicurando livelli di sicurezza e contribuendo al raggiungimento di standard qualitativi elevati nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
- d) gestione delle procedure di appalto della progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
- e) predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici o opere similari e connesse con elevato grado di uniformità e ripetitività: in particolare nella progettazione di nuove costruzioni, predisposizione di modelli innovativi e ove possibile modulari e ripetibili, che consentano l'ottimizzazione dei tempi e costi di realizzazione degli interventi, utilizzando le migliori tecnologie e materiali a disposizione, con particolare attenzione alla resistenza alle azioni sismiche e al contenimento dei costi e dei consumi energetici, con preferenza per la realizzazione di edifici ad energia quasi zero;
- f) progettazione di lavori di riqualificazione sismica ed energetica e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici;
- g) verifica e validazione dei progetti sottoposti dagli organi competenti;
- h) consulenza qualificata sulla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione di beni ed edifici pubblici;
- i) supporto allo sviluppo di progettualità, alla progettazione e ogni attività tecnica che garantisca qualità e tempi di esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici.

2. La Struttura attraverso l'utilizzo delle opportune tecnologie realizza il Fascicolo Informativo del Bene da progettare, altresì perseguendo il raggiungimento di un adeguato livello di conoscenza del patrimonio immobiliare pubblico nonché di un'adeguata tempestività della pianificazione degli interventi manutentivi.

ART. 4 (Modalità operative)

1. La Struttura opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti.

2. Le convenzioni definiscono tra l'altro i compiti specifici della Struttura, le modalità di erogazione delle prestazioni a carico delle parti e i tempi di realizzazione degli interventi.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Nello svolgimento della propria attività la Struttura può anche acquisire per conto degli enti richiedenti pareri, intese, concertazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da amministrazioni diverse da quella richiedente inclusi i gestori di beni o servizi pubblici e in particolare può promuovere l'indizione della Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, necessaria nei diversi stadi procedimentali.

4. La Struttura può, altresì, sottoscrivere convenzioni con altri enti qualificati pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie per lo svolgimento delle proprie attività di cui all'articolo 3, nonché può avvalersi di professionalità con competenze specialistiche in tema di qualità e innovazione della progettazione nel limite di 5 unità.

ART. 5 (Personale)

1. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria spettanza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi.

2. Il personale della Struttura, fino ad un massimo di trecento unità, è assunto in base all'articolo 1, commi 165 e 167 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche in momenti diversi, con le procedure selettive pubbliche ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio svolte secondo criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione delle professionalità.

3. Per l'efficace attuazione dell'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Agenzia del Demanio e l'Unione Province d'Italia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stipulano apposita convenzione che regoli, nell'ambito di una programmazione periodica annualmente definita e aggiornabile anche semestralmente, sulla base delle richieste delle stazioni uniche appaltanti provinciali delle Province delle Regioni a statuto ordinario, l'erogazione dei servizi di progettazione, ingegneria e architettura, e lo svolgimento di assistenza tecnica in un numero di ore corrispondente all'attività che avrebbero svolto su base annua complessivamente centoventi unità di personale della Struttura.

4. Nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 1, comma 167 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare al fine di garantire l'immediata operatività della Struttura e anche in attesa del completamento del processo assunzionale e organizzativo della Struttura, l'Agenzia del Demanio può destinare il proprio personale alle attività convenzionate a cura della Struttura, acquisire prestazioni di servizi e ogni supporto tecnico per le finalità istituzionali.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 6

(Coordinamento con altre amministrazioni)

1. L'Agenzia del Demanio, in raccordo con il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibile, definisce semestralmente le modalità per un'azione sinergica sulla base dei fabbisogni al fine di accelerare la progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni ed edifici pubblici.
2. La Struttura per il tramite delle proprie unità territoriali, cura i rapporti con gli enti territoriali, comprensivamente degli enti assegnatari del personale di cui all'articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3. Al coordinamento delle funzioni e attività della Struttura di cui al presente decreto, con la legislazione vigente e in particolare con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si provvede con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
4. Tenuto conto delle funzioni e delle modalità operative della Struttura, come descritte nella legge, nel presente decreto e nello Statuto e nelle norme di organizzazione dell'Agenzia del Demanio, non è necessario introdurre specifiche misure di coordinamento delle attività della Struttura con quelle di InvestItalia ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 7

(Finanziamento e risorse)

1. Per le finalità di cui al presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

ART. 8

(Norma finale)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2019 è soppresso.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

29 LUG. 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



